

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING CON BICICLETTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO, PER LA DURATA DI 36 MESI, A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI MILANO.

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING CON MONOPATTINI ELETTRICI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO, PER LA DURATA DI 36 MESI, A CUI ASSOCIARE IL LOGO DEL COMUNE DI MILANO.

FAQ 1 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si chiede un chiarimento in merito a quanto descritto nell'Allegato 1, nello specifico quando il servizio in oggetto viene definito come "sharing free floating". Tuttavia, all'art.3 - Disposizioni inerenti la sosta - sia per i monopattini sia per le bike, si precisa che "il ritiro e la riconsegna degli autoveicoli potrà essere effettuata esclusivamente nelle aree di sosta per biciclette, nelle aree di sosta miste per biciclette e moto e/o ciclomotori e nelle aree di sosta per moto e/o ciclomotori e comunque nel rispetto della normativa di riferimento. Dunque, è da chiarire se ciò significa che gli operatori dovranno applicare uno schema di parcheggio obbligatorio nell'intera area operativa o se sarà accettato uno schema ibrido? In caso di risposta affermativa, si chiede un chiarimento rispetto alla modalità del servizio "free floating" descritto.

La modalità di svolgimento del sistema di sharing (based/free floating) non deve essere intesa come modalità di sosta.

Si conferma che l'Avviso riguarda sistemi di mobilità in sharing free floating per i quali sussiste l'obbligo di rispettare la normativa vigente in tema di sosta dei veicoli su strada. Pertanto la sosta dei mezzi dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- per i monopattini come da Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i., negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli (anche in forma promiscua tra loro);*
- per le biciclette come da Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., negli stalli riservati a velocipedi (anche in forma promiscua con ciclomotori/motocicli)*

Detti stalli rappresentano quindi i punti di rilascio e prelievo dei mezzi.

FAQ 2 – BICICLETTE

Con riferimento a quanto disciplinato all'interno dell'Avviso Pubblico, art.3 - Condizioni Generali - si chiede un chiarimento rispetto alla presenza di requisiti tecnici specifici per quanto riguarda le cargo bike.

Per i requisiti tecnici delle cargo bike si rimanda all'art. 50 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.

FAQ 3 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento a quanto disciplinato all'interno dell'Avviso Pubblico, art.6 - Contenuto della Candidatura - si chiede un chiarimento rispetto all'indicazione del titolo di disponibilità dei veicoli utilizzati (proprietà, locazione o altro). Pertanto, si chiede di chiarire se gli operatori debbano fornire dei documenti giustificativi del titolo di disponibilità, oppure, se risulta sufficiente indicare la tipologia di titolo.

In fase di presentazione della candidatura gli operatori dovranno indicare la tipologia di titolo di disponibilità e la durata della stessa (durata adeguata a quella di autorizzazione o tempo indeterminato per il titolo di proprietà). L'Amministrazione si riserva, laddove necessario, di richiedere chiarimenti ed integrazioni rispetto a quanto prodotto in sede di manifestazione d'interesse.

FAQ 4 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento a quanto disciplinato all'interno dell'Avviso Pubblico, art.6 - Contenuto della Candidatura - si chiede di confermare che sia possibile considerare la candidatura di un operatore che non detiene direttamente la proprietà sui veicoli ma, tramite specifici accordi intra-gruppo, riceve l'autorizzazione all'utilizzo ed al possesso delle bici e dei monopattini da parte dell'azienda capogruppo.

Si conferma tale possibilità.

FAQ 5 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento a quanto disciplinato all'interno dell'Avviso pubblico, art. 6 - Contenuto della candidatura - si chiede un chiarimento rispetto all'autorizzazione di almeno 3 Comuni che attestino lo svolgimento dei sistemi di monopattini in sharing di cui al paragrafo 4 (a)(7).

Si intende che le lettere rilasciate dai Comuni, nonché le copie dei contratti vigenti o dei Protocolli d'Intesa, siano ammesse come prova?

Si chiarisce che per tale requisito è necessario allegare comunicazione da parte di almeno 3 Comuni attestante lo svolgimento da parte del soggetto che presenta candidatura a Milano dei sistemi nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4, lettera a) comma 7, a seguito di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Competente.

FAQ 6 – MONOPATTINI

In riferimento a quanto disciplinato nell'Allegato 2 - Criteri premianti, si chiede un chiarimento rispetto alla metodologia che l'amministrazione intenderà utilizzare per assegnare i punti riferiti al criterio della lunghezza della pedana. Pertanto, si chiede conferma che tutti i punti verranno assegnati qualora la pedana sarà inferiore a 50 cm. In caso contrario, si richiede la specifica di attribuzione del punteggio.

Si conferma che, qualora la dimensione della pedana di tutti i mezzi proposti in fase di candidatura per il servizio di monopattini, misurata dalla distanza tra il piantone o il termine della batteria intercambiabile e l'inizio del parafrangente posteriore sia inferiore o uguale a 50 cm in lunghezza, verranno attribuiti tutti i punti previsti. Qualora tale misura risulti essere superiore a 50 cm non sarà attribuito alcun punteggio.

FAQ 7 – BICICLETTE/MONOPATTINI

In riferimento a quanto disciplinato nell'Allegato 2 - Criteri premianti, si chiede conferma che gli operatori possano ottenere il punteggio massimo (3 punti) dotando solamente una parte della flotta con la caratteristica di "pneumatici con camera d'aria".

Si specifica che il punteggio massimo riconosciuto per il criterio premiante "pneumatici con camera d'aria" è valido qualora venga applicata sulla totalità della flotta messa a disposizione dell'utenza.

FAQ 8 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Rispetto a quanto disciplinato nell'Avviso Pubblico, art.3 - Condizioni Generali – si chiede conferma che il test tecnico abbia lo scopo di convalidare solo la conformità delle condizioni tecniche e hardware dei veicoli e che le caratteristiche software/tecnologiche non debbano essere disponibili per il test, ma solo al momento dell'implementazione della flotta. In caso di risposta negativa, si chiede di specificare in cosa consista la prova tecnica a cui saranno sottoposti tutti i modelli dei mezzi dei soggetti candidati all'autorizzazione del servizio e di descrivere le tempistiche previste per conoscere l'esito della prova tecnica.

Il test tecnico indicato al paragrafo 3) dell'avviso ha lo scopo di verificare che le caratteristiche tecniche dei mezzi siano rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente, dall'avviso e dai criteri premianti indicati dall'operatore. Nella stessa sede verrà effettuata una prova su strada che verificherà la corretta applicazione delle norme di circolazione. Pertanto, l'operatore dovrà aver integrato nei suoi sistemi i confini delle aree operative e le informazioni indicate nelle policy API che verranno messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale prima di tale prova.

FAQ 9 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si chiede un chiarimento rispetto a quanto disciplinato all'interno dell'Allegato 1, art. 1 - Standard Minimi - lettera "f", e dunque che, per l'utilizzo dei mezzi, non saranno considerati elementi di esclusione per gli utenti maggiorenni. Invece, per i potenziali utenti minorenni non è disciplinata alcuna regola. Pertanto, occorre chiarire se i minorenni potranno o meno utilizzare i mezzi di sharing mobility.

In merito agli utenti minorenni, si rimanda a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Si specifica inoltre che, nell'Allegato 1, paragrafo 1, lettera f) con l'espressione "permettere l'utilizzo ad utenti maggiorenni senza nessun elemento di esclusione" si intende che non deve essere applicata alcun tipo di esclusione per utenti maggiorenni.

FAQ 10 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Rispetto a quanto disposto nell'Allegato 2, Criteri Premianti, in riferimento ad alcuni dei criteri (es. Utilizzo di mezzi dotati di strumenti di facilitazione per ipovedenti; Utilizzo di mezzi con ammortizzatori anteriori) occorre chiarire se per ottenere il punteggio premiante indicato, si ha la necessità che "tutti i mezzi della flotta" siano dotati delle caratteristiche citate.

I criteri premianti riguardanti le caratteristiche tecniche dei mezzi devono essere presenti sulla totalità dei mezzi messi a disposizione dell'utenza.

FAQ 11 – BICICLETTE/MONOPATTINI

In riferimento a quanto disposto all'art.6 dell'Avviso Pubblico - Contenuto della candidatura -, si chiede conferma che i documenti richiesti alle lettere E, H, J, L O P e Q, possano essere delle autodichiarazioni redatte dagli operatori e basate su modelli scelti dall'operatore stesso.

Per l'Avviso riguardante le biciclette, quanto richiesto alle lettere e), h), j), l) ed o) del paragrafo 6 dell'Avviso è dichiarabile attraverso autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Per i punti h), l) l'autocertificazione dovrà essere comprovata dall'operatore prima dell'avvio del servizio.

È possibile procedere con le medesime modalità anche per l'Avviso riguardante i monopattini, per le lettere e), h), j), l), e q) del paragrafo 6. Per i punti h), l) l'impegno dovrà essere comprovato

dall'operatore prima dell'avvio del servizio. Per il punto o) e p) dovrà essere fornita apposita certificazione da parte di ente certificatore.

Si specifica che le autodichiarazioni possono essere redatte su modelli scelti dagli operatori stessi.

FAQ 12 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Rispetto a quanto disciplinato nell'Avviso Pubblico, art. 4 lett. a) "Requisiti Soggettivi", si chiede conferma che gli operatori debbano produrre delle autodichiarazioni al fine di attestare il rispetto dei requisiti n.1, 2, 3, 4 e 5.

Si conferma che quanto disciplinato dal paragrafo 4, lettera a) è soggetto ad autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000

FAQ 13 – BICICLETTE

Rispetto a quanto disposto nell'Allegato 2, Criteri Premianti, con riferimento al criterio "Hand Bike: operatori che forniscono almeno 15 biciclette", occorre che anche queste biciclette siano a pedalata assistita? In altre parole: gli operatori otterranno il punteggio massimo per il criterio "Flotta a pedalata assistita" qualora tali hand bike (che non sono obbligatorie) non siano a pedalata assistita?

Qualora l'operatore voglia ottenere punteggio per il criterio "flotta a pedalata assistita" deve dotare tutta la propria flotta (indipendentemente dalla tipologia di bici che intende adottare) di mezzi a pedalata assistita.

FAQ 14 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento a quanto disposto all'articolo 6 dell'Avviso Pubblico - Contenuto della Candidatura, si chiede conferma che per i documenti richiesti alla lettera m) "certificazione dell'utilizzo di risorse rinnovabili al 100% per la ricarica dei veicoli" – gli operatori possano produrre un'autodichiarazione impegnandosi a utilizzare una fonte al 100% rinnovabile per la ricarica dei veicoli e condividere detta certificazione non appena sia nella disponibilità dell'operatore?

In fase di candidatura gli operatori potranno presentare un'autodichiarazione impegnandosi a utilizzare una fonte al 100% rinnovabile per la ricarica dei veicoli. Una volta autorizzati, dovranno trasmettere al Comune di Milano apposita certificazione, che sarà vincolante per l'avvio del servizio.

FAQ 15 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Chiediamo chiarimenti rispetto "al requisito soggettivo richiesto agli operatori economici all'art. 4, lett. a), punto 7, dell'Avviso, secondo cui i soggetti interessati dovranno "aver già operato per almeno 12 mesi, in modo continuativo, in almeno 3 contesti urbani anche di carattere internazionale, con un numero maggiore di 500.000 abitanti, a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione competente con un minimo di 750 monopattini in flotta".

Va in proposito considerato che:

- i servizi di bike sharing e di monopattini in sharing costituiscono forme di sharing mobility tra loro totalmente assimilabili, in quanto si tratta di servizi che utilizzano le stesse tecnologie, gli stessi sistemi e richiedono all'operatore economico le medesime capacità tecniche in termini di sistemi di gestione e di organizzazione operativa; la parte è esattamente la stessa tra i due veicoli; anche la App utente e il sistema operativo gestionale sono gli stessi; le tecniche, le procedure operative e il modello organizzativo sono identici; l'unica differenza tra i due sistemi è l'impiego di veicoli diversi per quanto riguarda la parte meccanica del mezzo, che si adatta a tipologie di clientela differenti;

- sotto il profilo normativo, si tratta di tipologie di mezzi che sono state fra loro equiparate ex lege (cfr. la l. n. 160/19, che ha equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi);
- i due servizi di sharing mobility risultano – come emerge chiaramente dalla lettura della Relazione Tecnica allegata alla Delibera di Giunta n. 970 dell'11/07/2023 e destinata alla descrizione degli standard minimi di servizio – del tutto assimilabili anche in relazione (i) alle modalità di esecuzione del servizio e (ii) agli obblighi che gli operatori economici sono chiamati ad assumere nello svolgimento dello stesso.

Queste caratteristiche che connotano, in senso uniforme, i due servizi assumono particolare rilievo alla luce dei principi comunitari (di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità) che l'Amministrazione deve necessariamente rispettare al fine di garantire la massima partecipazione alle proprie procedure.

In questa prospettiva, quindi, è necessario che i requisiti indicati nell'Avviso vengano declinati e trovino applicazione in modo pienamente coerente con i richiamati principi.

In particolare, è indispensabile che, nell'applicazione delle previsioni contenute nell'Avviso, si faccia ricorso alla nozione di servizi analoghi (e non identici) a quelli oggetto dell'autorizzazione, secondo l'indirizzo chiaramente espresso dalla vigente normativa sui contratti pubblici (cfr. art. 100, c. 11, d.lg. n. 36/2023), in base alla quale (cfr. art. 10, c. 3, d.lg. n. 36/2023) l'introduzione di requisiti di partecipazione, comunque attinenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento, deve sempre perseguire l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese".

Il Comune di Milano ha pubblicato due separati avvisi per il servizio di bike sharing e di monopattini e pertanto è necessario dimostrare una competenza specifica da parte degli operatori per ciascuna tipologia di servizio.

Pertanto, nonostante l'art. 1 comma 75-quinques della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisca che "i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", sono presenti alcune peculiarità che distinguono i monopattini dalle biciclette come:

- *assenza di posto a sedere;*
- *motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;*
- *regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti vigenti pari a 6 km/h in aree pedonali e di 20 km/h nelle altre aree in cui è consentita la circolazione;*
- *presenza indicatori di svolta;*
- *età minima dell'utilizzatore pari a 14 anni, con obbligo di indossare un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080;*
- *trasporto vietato di altre persone, oggetti o animali;*
- *obbligo di circolazione circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;*
- *sosta consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.*

In ragione di quanto sopra, aver gestito una flotta di biciclette non equivale ad averne gestita una di monopattini e viceversa.

FAQ 16 – BICICLETTE/MONOPATTINI

In merito a quanto previsto nell'allegato 2 dell'avviso pubblico, si chiede conferma che per ottenere il punteggio aggiuntivo pari a 3 punti gli pneumatici devono essere dotati camera d'aria.

Qualora gli pneumatici risultino essere gonfiabili, viene comunque soddisfatto tale requisito?

Si conferma che per ottenere il punteggio aggiuntivo pari a 3 punti tutti i mezzi della flotta devono essere dotati di camera d'aria. Tale punteggio sarà riconosciuto anche qualora vengano utilizzati gli pneumatici gonfiabili (cd. tubeless), anche in mix con sistemi dotati di camera d'aria, in quanto svolgono funzione analoga.

FAQ 17 – BICICLETTE/MONOPATTINI

In merito a quanto previsto nell'allegato 2 dell'avviso pubblico, si chiede quanti punti vengano riconosciuti come criterio premiante qualora venga utilizzata una ruota anteriore dotata di camera d'aria e una ruota posteriore con pneumatico con poliuretano (cd. PU tyres)?

I punti verranno assegnati solamente quando entrambe le ruote rispettano il criterio.

FAQ 18 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento al criterio incluso nell'allegato 2 dell'Avviso pubblico "Applicazione di un sistema tariffario dedicato agli utenti in possesso di regolare abbonamento annuale al servizio di Trasporto Pubblico Locale", si chiede di sapere se sarà premiato l'operatore con l'offerta più bassa o se tutte le offerte inferiori al prezzo indicato dal bando otterranno lo stesso punteggio a prescindere dal loro ammontare.

Si chiarisce che, in merito al criterio "Applicazione di un sistema tariffario dedicato agli utenti in possesso di regolare abbonamento annuale al servizio di Trasporto Pubblico Locale" verranno premiati tutti gli operatori che presentano offerte inferiori ai valori indicati.

FAQ 19 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento al criterio incluso nell'Allegato 2 dell'Avviso pubblico "Esperienza di integrazione in MaaS pubblici con integrazione tariffaria", si chiede di confermare che saranno presi in considerazione operatori Maas pubblici e privati".

Si chiarisce che, in merito al criterio "Esperienza di integrazione in MaaS pubblici con integrazione tariffaria" verranno premiati gli operatori che dimostreranno di aver effettuato integrazioni "end to end" dell'app di MaaS operator pubblici o esplicitamente autorizzati nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica.

FAQ 20 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento alla prova tecnica dei mezzi prevista dall'Avviso pubblico, si chiede di chiarire: (I) se l'Amministrazione può indicare la data in cui saranno eseguiti i test (II) con quale modalità si svolgeranno le prove: gli operatori saranno presenti e potranno presentare i propri mezzi oppure il test sarà condotto autonomamente dall'Amministrazione?

La data di effettuazione della prova tecnica dei mezzi sarà definita a valle della pubblicazione della graduatoria provvisoria stilata dall'Amministrazione Comunale.

Il test tecnico indicato al paragrafo 3) dell'avviso ha lo scopo di verificare che le caratteristiche tecniche dei mezzi siano rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente, dall'avviso e dai criteri premianti indicati dall'operatore. Nella stessa sede verrà effettuata una prova su strada che verificherà la corretta applicazione delle norme di circolazione. Pertanto, l'operatore dovrà aver integrato nei suoi sistemi i confini delle aree operative e le informazioni indicate nelle policy API che verranno messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale prima di tale prova. Si precisa, infine, che le prove verranno effettuate in contraddittorio con gli operatori.

FAQ 21 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento all'Avviso pubblico in oggetto e all'Avviso pubblico per l'individuazione di operatori interessati ad erogare il servizio di mobilità in sharing con biciclette, si chiede di confermare che la mancanza della lett. g) dell'articolo 6 "Contenuto della candidatura" è dovuta ad un refuso o di chiarire se l'Amministrazione provvederà ad integrare la disposizione.

Si conferma che la mancanza della lettera g) dell'art. 6 "Contenuto della Candidatura" sia del servizio con biciclette e sia del servizio con monopattini è dovuta ad un refuso.

FAQ 22 – MONOPATTINI

Con riferimento al criterio incluso nell'allegato 2 dell'Avviso pubblico "Utilizzo di mezzi con ruote con grandi dimensioni", si chiede di sapere come l'Amministrazione misurerà esattamente le dimensioni degli pneumatici per determinare se sono pari a 12 pollici (anteriore) o 11 pollici (posteriore). Si può presumere che il parafrangente anteriore e posteriore saranno inclusi in questa misurazione?

La misura degli pneumatici sarà rilevata dal Comune di Milano attraverso le informazioni che devono essere obbligatoriamente presenti sullo pneumatico stesso o sulla scheda tecnica del monopattino. Il parafrangente anteriore e posteriore non sono compresi in tale criterio.

FAQ 23 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento all'articolo 4 lett. b) dell'Avviso pubblico, in particolare alla parte relativa al codice alfanumerico di cui ogni mezzo deve essere dotato, si chiede di:

- confermare che il numero di caratteri di cui il codice deve essere composto può essere inferiore a 6 (ad esempio, un esempio di codice alfanumerico potrebbe essere AB12)
- chiarire se il codice alfanumerico menzionato sopra ed il codice posto a fianco al simbolo QR sul mezzo devono coincidere.

Si specifica che il codice complessivo deve essere pari al massimo a 6 caratteri alfanumerici, composto da due lettere identificative dell'operatore (indicate dall'amministrazione comunale) e un massimo di 4 caratteri numerici progressivi definiti dall'operatore (es. AA1; AA2000). I codici presenti sullo sticker anteriore, sticker posteriore e sul QR code devono coincidere.

FAQ 24 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento all'Allegato 6 dell'Avviso pubblico - Area operativa ed indicazione Comuni di Prima Cintura - si chiede di chiarire se l'area colorata grigio scuro inclusa nella mappa (definita "Area operativa") è l'area in cui tutti gli operatori devono garantire la copertura del servizio oppure se si tratta dell'area massima che gli operatori possono coprire con il loro servizio.

Si chiarisce che l'area indicata nell'Allegato 6 "Area Operativa" è l'area in cui tutti gli operatori dovranno garantire la copertura del servizio. Tale area è definita come l'insieme di tutte le strade evidenziate in bianco contenute nell'area grigio scuro e fino al segnale di fine centro abitato. L'estensione della rete stradale interclusa in tale area potrà essere oggetto di modifiche qualora il centro abitato del Comune di Milano fosse oggetto di cambiamenti o qualora i comuni di prima cintura della Città Metropolitana mettano a disposizione spazi di sosta adeguatamente individuati, previo accordo da definire con il Comune di Milano, gli operatori ed i Comuni interessati.

FAQ 25 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento all'Avviso pubblico, si chiede di chiarire il modello di gestione per il servizio di monopattini. In particolare, se si tratta di un sistema a zone di parcheggio obbligatorie al 100% oppure di una soluzione ibrida che prevede una parte di aree di parcheggio obbligatorie (c.d. mandatory parking zones) e una parte di "free floating" (parcheggio libero)?

Si precisa che si tratta di servizi di tipo free floating che devono rispettare le norme vigenti anche in materia di sosta dei veicoli che, pertanto, deve avvenire:

- *per i monopattini come da Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i., negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli (anche in forma promiscua tra loro);*
- *per le biciclette come da Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., negli stalli riservati a velocipedi (anche in forma promiscua con ciclomotori/motocicli)*

Detti stalli rappresentano quindi i punti di rilascio e prelievo dei mezzi.

FAQ 26 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento al criterio incluso nell'Allegato 2 dell'Avviso pubblico "Possesso della Certificazione ISO 9001", si chiede di chiarire se per ottenere il massimo punteggio nei criteri di valutazione, è necessario che l'operatore sia in possesso di tale certificazione o è sufficiente che il suo produttore del mezzo ne sia in possesso.

Si chiarisce che per ottenere il punteggio del criterio "Possesso Certificazione ISO 9001" è necessario che l'operatore sia in possesso di tale certificazione.

FAQ 27 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento all'articolo 2 dell'Allegato 1 dell'Avviso pubblico, considerato quanto descritto al punto r), si chiede di chiarire se i 100 parcheggi che il Comune di Milano indicherà saranno a disposizione di un singolo operatore oppure da condividere tra tutti gli operatori aggiudicatari. Nel caso in cui siano da condividere, si chiede di chiarire in che modo le relative spese di costruzione e manutenzione saranno suddivise tra gli aggiudicatari.

Si chiarisce che le aree di sosta individuate dall'Amministrazione Comunale dovranno essere realizzate dal singolo operatore entro 4 mesi dalla data di consegna dei progetti ai soggetti aggiudicatari e saranno aperte all'utilizzo di tutti gli operatori e dei privati cittadini. L'attività di manutenzione non sarà a carico dei singoli soggetti realizzatori.

FAQ 28 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento al criterio incluso nell'Allegato 2 dell'Avviso pubblico "Realizzazione di aree di sosta", si chiede di chiarire in che modo il Comune di Milano valuterà il numero di aree che ciascun operatore propone se l'operatore non ha ancora visibilità dei 100 parcheggi che il Comune indicherà. Di conseguenza, le aree di sosta proposte dagli operatori saranno valutate indipendentemente dalle 100 proposte dal Comune?

A riguardo del criterio indicato nell'allegato 2, qualora gli operatori si impegnino a progettare e realizzare ulteriori aree di sosta (fino ad un massimo di 200), aggiuntive a quelle previste all'allegato

1, paragrafo 2, lettera s) (per le candidature riguardanti il servizio di bike sharing) o all'allegato 1, paragrafo 2, lettera r) (per le candidature riguardanti il servizio di monopattini), sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo pari ad 1 punto ogni 20 aree aggiuntive proposte. Per l'ottenimento di detto punteggio è sufficiente dichiarare in fase di candidatura il numero di aree aggiuntive che si intendono progettare e realizzare.

FAQ 29 – MONOPATTINI

In riferimento al requisito di partecipazione descritto al paragrafo 4, lettera a, comma 7:

- si chiede di confermare che la locuzione "*a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione competente*" ed il riferimento alla quantità di 750 monopattini, intendano considerare solo quei contesti per cui vi sia un titolo autorizzativo fornito direttamente dall'Amministrazione a fronte di una procedura amministrativa che abbia definito anche la quantità di mezzi autorizzati (tramite selezione, bando, avviso, autorizzazione, etc...), escludendo pertanto quei territori per cui il servizio è libero e la flotta è a discrezione dell'operatore.
- Inoltre si chiede se sarà necessario dimostrare il possesso del requisito allegando i documenti autorizzativi emessi dalle Amministrazioni.

Si chiarisce che per tale requisito è necessario allegare comunicazione da parte di almeno 3 Comuni attestante lo svolgimento da parte del soggetto che presenta candidatura a Milano dei sistemi nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4, lettera a) comma 7, a seguito di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Competente. Dalla comunicazione dovrà evincersi l'operatività per almeno 12 mesi in modo continuativo, il numero di mezzi che dovrà essere almeno pari a 750 monopattini in flotta ed il numero di abitanti, che dovrà essere maggiore a 500.000 abitanti.

FAQ 30 – BICICLETTE/MONOPATTINI

In riferimento al requisito di partecipazione descritto al paragrafo 4, lettera c, riguardo le caratteristiche della polizza assicurativa, che dovrà annoverare tra i soggetti "assicurati" il Comune di Milano e l'utilizzatore, si chiede di confermare che questo requisito si intenda come soddisfatto quando la copertura delle polizze assicurative si estendono, in qualità di beneficiari, al Comune di Milano, oltre all'operatore economico ed agli utilizzatori, attraverso l'utilizzo dell'app e l'accettazione delle condizioni d'uso.

Si conferma che il novero dei soggetti assicurati dalla polizza assicurativa deve comprendere almeno il Comune di Milano e l'utilizzatore.

FAQ 31 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento al criterio premiale "*Utilizzo di mezzi con pneumatici con camera d'aria*" si chiede di confermare che l'utilizzo di mezzi con pneumatici aventi tecnologia tubeless dia diritto ai 3 punti previsti dal suddetto criterio. È noto infatti come la tecnologia tubeless rappresenti un'evoluzione degli pneumatici con camera d'aria in grado di mantenere lo stesso livello di comfort e sicurezza abbinata ad un minore rischio di forature.

Si conferma che per ottenere il punteggio aggiuntivo pari a 3 punti tutti i mezzi della flotta devono essere dotati di camera d'aria. Tale punteggio sarà riconosciuto anche qualora vengano utilizzati gli pneumatici gonfiabili (cd. tubeless), anche in mix con sistemi dotati di camera d'aria, in quanto svolgono funzione analoga.

FAQ 32 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Il paragrafo 5, sezione “decadenza” prevede la decadenza del provvedimento autorizzativo in caso di *"mancata attuazione degli impegni assunti in fase di manifestazione di interesse che abbiano dato luogo – nella valutazione dell'istanza - alle premialità di cui all'Allegato 2"*. Si chiede pertanto conferma che il rilevamento di veicoli non dotati del casco, qualsiasi sia la causa, comporti la decadenza del provvedimento autorizzativo in relazione al criterio *"Utilizzo di flotta unicamente dotata di mezzi equipaggiati con casco"* come definito dall'Allegato 2, dato che il criterio specifica esplicitamente come ci si riferisca ad una flotta composta unicamente da veicoli dotati di casco.

I criteri premianti riguardanti le caratteristiche tecniche dei mezzi devono essere presenti sulla totalità dei mezzi messi a disposizione dell'utenza. Qualora dai rilievi effettuati in modalità mystery client emerga l'assenza di uno o più dei criteri premianti, anche riferito ad un solo mezzo, l'Amministrazione Comunale procederà all'avvio del procedimento di decadenza del provvedimento autorizzativo, nell'ambito del quale il soggetto interessato potrà fornire eventuali motivazioni e contreduzioni.

FAQ 33 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Con riferimento a quanto disciplinato all'interno dell'Avviso pubblico, art. 6 - Contenuto della candidatura - si chiede un chiarimento rispetto all'autorizzazione di almeno 3 Comuni che attestino lo svolgimento dei sistemi di monopattini in sharing di cui al paragrafo 4 (a)(7). Si intende che le lettere rilasciate dai Comuni, nonché le copie dei contratti vigenti o dei Protocolli d'Intesa, siano ammesse come prova?

Si veda il riscontro fornito alla FAQ n. 29.

FAQ 34 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si richiede un chiarimento in merito al “Contenuto della candidatura”, al punto “o) certificazione di compatibilità e rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) rilasciata da apposito ente certificatore”, quale documento propedeutico alla candidatura. Nello specifico, si chiede di motivare la presenza di tale requisito per la candidatura che risulta essere anomalo rispetto al contesto di riferimento e ad altri Avvisi Pubblici pubblicati dalle amministrazioni comunali. Nel caso in cui venisse confermata la necessità di presentare la "certificazione di compatibilità e rispetto del principio DNSH", si richiede di descrivere quali siano la Missione, la Componente e l'Investimento (i.e. Missione 5- Componente 2-Investimento 2.1. rigenerazione urbana e potenziamento della mobilità sostenibile) all'interno del quale si colloca il progetto, al fine di poter determinare la Scheda tecnica di pertinenza, consentendo di fornire la certificazione di compatibilità al DNSH idonea.

Si conferma la necessità di presentare la “certificazione di compatibilità e rispetto del principio DNSH con i seguenti parametri:

- *Modulo 3 - Acquisto veicoli*
- *scheda tecnica n. 9 - Acquisto, noleggio, leasing di veicoli (è applicabile anche ai veicoli di categoria L)*

Tra i veicoli di categoria di L, secondo il Regolamento Delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, rientrano anche le biciclette a pedalata assistita (e quindi i monopattini)

FAQ 35 – BICICLETTE

Si chiede un chiarimento in merito al ""Criterio premiante"" citato di seguito: ""Hand Bike: agli operatori che metteranno a disposizione almeno 15 biciclette, dotate di detta caratteristica, previo superamento della prova tecnica (...)"" Nello specifico si chiede di dare la definizione del mezzo definito ""Hand Bike"".

Contestualmente, si chiede di confermare che l'utilizzo del veicolo sopra citato sia destinato a persone con disabilità.

Una handbike è un velocipede con almeno tre ruote che permette a qualunque persona, disabile o normodotato, di spostarsi usando la forza delle proprie braccia (anche con l'ausilio di sistemi a pedalata assistita).

FAQ 36 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si chiede un chiarimento in merito ai "Requisiti di partecipazione" lettera a) punto "7". aver già operato per almeno 12 mesi, in modo continuativo, in almeno 3 contesti urbani anche di carattere internazionale". Nello specifico, si chiede di confermare che al fine di dimostrare tale requisito, sia sufficiente fornire una dichiarazione scritta da parte della Municipalità, o un contratto con l'ente, o un permesso rilasciato dalla Città. In alternativa, si chiede di specificare i documenti necessari alla dimostrazione di tale requisito.

Si veda il riscontro fornito alla FAQ n. 29.

FAQ 37 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si richiede un chiarimento in merito ai "Requisiti tecnici minimi", dove viene indicato che "I mezzi dovranno inoltre essere dotati di almeno un QR code riportante il codice alfanumerico, che dovrà consentire lo sblocco del mezzo da parte dell'utenza". Nello specifico si chiede di confermare che il codice QR usato internamente dall'azienda debba essere alfanumerico. Inoltre, si chiede di confermare che il codice alfanumerico identificativo usato internamente dall'azienda debba essere uguale al codice alfanumerico identificativo presente sui veicoli. (e.g. lo stesso veicolo viene identificato con codici diversi dall'azienda e dall'utente).

Si specifica che il codice complessivo deve essere pari al massimo a 6 caratteri alfanumerici, composto da due lettere identificative dell'operatore (indicate dall'amministrazione comunale) e un massimo di 4 caratteri numerici progressivi definiti dall'operatore (es. AA1; AA2000).

I codici presenti sullo sticker anteriore, sticker posteriore e sul QR code devono coincidere. I codici internamente utilizzati dall'azienda possono essere apposti sui mezzi, purché presenti in posizioni differenti a quelle richieste dall'avviso pubblico, nonché aventi visibilità ridotta rispetto agli elementi obbligatori al fine di evitare ogni fraintendimento dell'identificazione del mezzo.

FAQ 38 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si chiede di voler cortesemente confermare che la clausola prevista per i criteri premianti, ovvero sia che i medesimi "dovranno essere garantiti dall'operatore per l'intera durata dell'autorizzazione", in riferimento all'eventuale proposta di "utilizzo di flotta unicamente dotata di mezzi equipaggiati con casco" debba intendersi operante nel senso che in caso di verifiche che dovessero rivelare che anche un solo veicolo non possieda - per qualsivoglia motivo, ivi incluso atto di vandalismo - il casco a bordo la sanzione applicabile sarebbe la immediata decadenza, come descritta nell'ambito dell'avviso e, quindi, senza preventiva diffida da parte dell'Amministrazione all'operatore.

I criteri premianti riguardanti le caratteristiche tecniche dei mezzi devono essere presenti sulla totalità dei mezzi messi a disposizione dell'utenza. Qualora dai rilievi effettuati in modalità mystery client emerga l'assenza di uno o più dei criteri premianti, anche riferito ad un solo mezzo, l'Amministrazione Comunale procederà alla decadenza del provvedimento autorizzativo.

FAQ 39 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si chiede di voler cortesemente indicare quale tipologico tecnico sarà fornito dall'Amministrazione per la realizzazione per le 100 aree di sosta individuate dal Comune di Milano per biciclette e monopattini aperte all'utilizzo di tutti i cittadini, oltre che per le eventuali altre offerte dall'operatore, nello specifico, chiarendo che le stesse dovranno essere realizzate mediante la predisposizione delle segnaletiche orizzontali e verticali - come previsto dalla vigente normativa di cui all'articolo 1, comma 75-quinquiesdecies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata, da ultimo, dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 - e non già mediante l'installazione di qualsivoglia manufatto, ivi incluse a titolo esemplificativo sistemi di rastrelliere.

Si informa che l'Amministrazione fornirà in tempo utile i progetti per la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente.

FAQ 40 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si chiede di voler cortesemente indicare il numero degli "utenti in possesso di regolare abbonamento annuale al servizio di Trasporto Pubblico Locale".

Rispetto alla totalità delle tipologie di abbonamenti previsti dal sistema STIBM, su Milano si contano circa 350.000 abbonati.

FAQ 41 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Relativamente all'Allegato 1, punto 1 lettera e), "...Il numero telefonico dell'operatore deve essere indicato in maniera visibile sull'app del gestore, facilmente individuabile dal menu principale della stessa con la dicitura "contattaci" o "contact us" per le app multilingua e anche attraverso uno sticker sul mezzo", si chiede se è possibile inserire, nella sezione "contattaci", invece del numero di customer service, il link che rimanda alla chat di customer service, considerando che trattasi di servizio analogo a quello che fornirebbe un riferimento telefonico, ed anzi maggiormente efficace in quanto la chat ha tempi di risoluzione più veloci e permette assistenza a più utenti contemporaneamente, aumentando il livello di servizio all'utenza.

Si chiarisce che la possibilità di contattare l'operatore attraverso la chat di customer service è da ritenersi aggiuntiva a quella obbligatoria del call center telefonico previsto dall'Allegato 1, paragrafo 1, lettera e).

FAQ 42 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Relativamente all'Allegato 2, ultimo paragrafo, dove si afferma che "(...) A parità di punteggio tra gli operatori sarà data priorità ai soggetti che presentano candidatura per manifestazione di interesse per entrambi i sistemi di mobilità. In caso di ulteriore parità sarà data priorità agli operatori che tracciano il maggior numero di aree di sosta. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio":

- a) si chiede di confermare che ai fini dell'attribuzione della priorità nel caso di parità di punteggio tra gli operatori, sarà data priorità ai soggetti che presentano candidatura per entrambi i sistemi di mobilità (monopattini e biciclette elettriche), a patto che entrambe le candidature siano risultate idonee nel rispetto dei requisiti richiesti dalla relativa disciplina e, ove già formulata, siano state ammesse alla graduatoria. Si chiede di confermare inoltre che non avrà rilevanza, per risolvere la situazione di parità a favore di uno dei due concorrenti, il miglior piazzamento nella graduatoria diversa da quella nella quale si verifica la situazione di parità.

Si conferma che ai fini dell'attribuzione della priorità nel caso di parità di punteggio, sarà data priorità ai soggetti che presentano candidatura per entrambi i sistemi di mobilità (monopattini e biciclette elettriche) a patto che entrambe le candidature siano ritenute ammissibili. Non sarà data rilevanza alle posizioni ottenute nelle singole graduatorie.

- b) si chiede di confermare che, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità agli operatori che si impegnano a tracciare il maggior numero di aree di sosta, comunque nel rispetto del limite massimo stabilito di 200 aree di sosta (che si aggiungono alle 100 aree di sosta previste come impegno dell'operatore ai sensi dell'Allegato 1, punto 2, lett. r)).

Si conferma che, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità agli operatori che tracciano il maggior numero di aree di sosta, comunque nel rispetto del limite massimo stabilito di 200 aree di sosta.

- c) si chiede di confermare, di conseguenza, che non avrà rilevanza, per risolvere la situazione di parità, la condizione di un concorrente che abbia offerto più aree del massimo previsto (cioè un numero di aree maggiore delle 200 aree di sosta aggiuntive a cui si sommano le 100 obbligatorie).

Si conferma che, qualora un operatore offra più del massimo previsto di aree aggiuntive alle 100 obbligatorie, il valore massimo considerato ai fini della graduatoria sarà comunque pari a 200 aree.

- d) si chiede di confermare che il numero complessivo di aree di sosta preso in considerazione si riferisce al solo numero di aree di sosta offerto dall'Operatore Economico nella Manifestazione d'interesse per il servizio monopattini e che non verrà presa in considerazione la sommatoria delle aree di sosta offerte nella Manifestazione d'interesse per il servizio monopattini e in quelle per il servizio biciclette.

Si conferma la distinzione delle aree offerte per il servizio di monopattini e di quelle offerte per il servizio di bike sharing, ai fini della redazione della graduatoria per il singolo servizio.

FAQ 43 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Riguardo ai criteri di cui all'Allegato 2, relativamente al criterio che recita "Utilizzo di flotta unicamente dotata di mezzi equipaggiati con casco" si chiede di confermare che verranno prese in considerazione solo forniture di caschi che presentino soluzioni con protezione da agenti esterni (pioggia, polvere ecc.), atti vandalici e furti, in quanto in caso contrario la piena funzionalità e disponibilità agli utenti verrebbero meno.

La scelta della tipologia di casco da proporre per l'espletamento del servizio è libera da parte dell'operatore interessato, purché nel rispetto della norma EN 1078. Si ribadisce che tale criterio premiante deve essere presente sulla totalità dei mezzi messi a disposizione dell'utenza.

FAQ 44 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Riguardo ai criteri di cui all'Allegato 2, relativamente al criterio che recita “Realizzazione di aree di sosta: agli operatori che si impegnano a progettare e realizzare, previa autorizzazione da parte del Comune di Milano, a proprie spese ulteriori aree di sosta (fino ad un massimo di 200) aggiuntive a quelle previste dall'Allegato 1, Paragrafo 2, lettera s), entro 24 mesi dall'avvio del servizio sarà riconosciuto il seguente punteggio (...)”, si chiede di confermare che non è possibile offrire più di 200 aree di sosta (aggiuntive rispetto alle 100 che rappresentano l'obbligo minimo) e che, in ogni caso, verranno presi in considerazione solo 200 aree ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Si conferma che il punteggio attribuibile per la realizzazione di ulteriori aree di sosta - in aggiunta al minimo obbligatorio - sarà pari ad un 1 punto ogni 20 aree, fino al raggiungimento massimo di 10 punti.

FAQ 45 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Riguardo ai criteri di cui all'Allegato 2, relativamente al criterio che recita “Esperienza di integrazione in MaaS pubblici con integrazione tariffaria: agli operatori che dimostreranno di aver effettuato integrazioni “end to end” dell'app di altri MaaS operator pubblici, saranno riconosciuti i seguenti punteggi”,

- a) si chiede conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno ritenute valide integrazioni “end to end” con MaaS operator pubblici effettuati anche in contesti internazionali;

Si conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno ritenute valide integrazioni “end to end” con MaaS operator pubblici o esplicitamente autorizzati nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica effettuati anche in contesti internazionali.

- b) si chiede conferma che l'integrazione, per essere ritenuta valida ai fini dell'attribuzione del punteggio, debba prevedere anche la funzionalità di noleggio e pagamento attraverso l'app del MaaS Operator;

Si conferma che l'integrazione, per essere ritenuta valida ai fini dell'attribuzione del punteggio, debba prevedere anche la funzionalità di noleggio e pagamento attraverso l'app del MaaS Operator.

- c) si chiede conferma che verranno prese in considerazione solo integrazioni effettivamente completate ed in corso di esecuzione, e non verranno prese in considerazione intenzioni di integrazioni future.

Si conferma che verranno prese in considerazione solo integrazioni effettivamente completate ed in corso di esecuzione, e non verranno prese in considerazione intenzioni di integrazioni future.

FAQ 46 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Riguardo ai criteri premianti di cui all'Allegato 2 dell'Avviso Pubblico e, in particolare, a quelli che presentano requisiti tecnici (n. 1 - Utilizzo di mezzi dotati di strumenti di facilitazione per ipovedenti; n. 7 - Utilizzo di mezzi con ammortizzatori anteriori; n. 8 - Utilizzo di mezzi con Pedana di dimensione massima pari a 50 cm in lunghezza; n. 9 - Utilizzo di mezzi con Ruote con grandi dimensioni; n. 10 - Utilizzo di mezzi con pneumatici con camera d'aria; n. 11 – Utilizzo di flotta unicamente dotata di mezzi equipaggiati con casco; n. 12 - Utilizzo di mezzi con presenza sensori di movimento e/o ribaltamento; n. 13 - Utilizzo di mezzi dotati di batteria intercambiabile), si chiede di chiarire se il punteggio massimo sarà assegnato solo alla migliore offerta, oppure a tutte le offerte che avranno realizzato quanto richiesto (secondo una logica on-off) e se sarà possibile attribuire anche punteggi compresi tra 0 e il punteggio massimo previsto in sede di confronto competitivo.

I criteri premianti definiti nell'Avviso prevedono l'assegnazione di punteggi relativi alla presenza o meno di determinati requisiti tecnici, come meglio descritti nell'Allegato 2 dell'Avviso stesso. Il punteggio relativo a ciascun criterio è assegnato in modo univoco, senza graduazione intermedia, se non negli specifici casi previsti (realizzazione aree di sosta, ulteriori premialità specifiche, integrazione MaaS).

FAQ 47 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si chiede di confermare che il riferimento all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, contenuto al punto 4 ("Requisiti di partecipazione"), lettera a) ("Requisiti soggettivi"), n. 2, dell'Avviso Pubblico è da intendersi agli artt. da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, essendo il d.lgs. n. 50/2016 abrogato a far data dal 1° luglio u.s..

Si conferma che il riferimento è ora da intendersi agli artt. da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, essendo il d.lgs. n. 50/2016 abrogato a far data dal 1° luglio u.s.

FAQ 48 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si chiede si specificare cosa debba intendersi per "autorizzazione di almeno 3 Comuni attestante lo svolgimento dei sistemi di monopattini in sharing di cui al Paragrafo 4, lett. a), punto 7", dal momento che il predetto paragrafo 4, lett. a), punto 7 contiene un riferimento espresso ai "contesti urbani, anche di carattere internazionale". Si chiede, in particolare, di conoscere la documentazione considerata equipollente o equivalente all'autorizzazione dei Comuni ai fini del soddisfacimento del requisito in esame.

Si chiarisce che per tale requisito è necessario allegare comunicazione da parte di almeno 3 Comuni attestante lo svolgimento da parte del soggetto che presenta candidatura a Milano dei sistemi di mobilità in sharing, nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4, lettera a) comma 7, a seguito di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Competente.

FAQ 49 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si chiede di confermare che tutta la documentazione da produrre all'atto della presentazione della candidatura debba essere in lingua italiana. Laddove l'operatore economico faccia riferimento a documentazione formulata in lingua straniera, si chiede di confermare che è sufficiente la traduzione semplice.

Si conferma che la documentazione da produrre all'atto della presentazione della candidatura debba essere in lingua italiana. Laddove l'operatore faccia riferimento a documentazione in lingua straniera, lo stesso deve trasmettere la documentazione in originale e una traduzione in lingua italiana.

FAQ 50 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si chiede di specificare quale sia la certificazione da produrre al fine di dimostrare l'"utilizzo di fonte 100% rinnovabile per la ricarica dei mezzi" di cui al Paragrafo 6, lett. m) dell'Avviso Pubblico.

In fase di candidatura gli operatori potranno presentare un'autodichiarazione impegnandosi a utilizzare una fonte al 100% rinnovabile per la ricarica dei veicoli. Una volta autorizzati, dovranno trasmettere al Comune di Milano apposita certificazione, che sarà vincolante per l'avvio del servizio.

FAQ 51 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si chiede di confermare che lo smaltimento delle batterie dei mezzi elettrici nel rispetto delle prescrizioni di cui al Paragrafo 6, lett. m) dell'Avviso Pubblico possa essere attestato tramite autodichiarazione. In caso di risposta negativa, si chiede di specificare cosa debba intendersi per "dichiarazione che attesti che lo smaltimento delle batterie dei mezzi elettrici avvenga ai sensi del D.Lgs. 188/2008".

Si conferma che è possibile fornire dichiarazione attestante lo smaltimento delle batterie dei mezzi elettrici ai sensi del D.Lgs. 188/2008 tramite autodichiarazione, fermo restando che l'amministrazione si riserva la facoltà di verificare le autodichiarazioni prodotte ai sensi del DPR 445/2000.

FAQ 52 – MONOPATTINI

In relazione al Paragrafo 6, lett. p) dell'Avviso Pubblico si chiede di conoscere quale documentazione debba prodursi con riferimento a "dichiarazione di conformità, test report e certificazione che attesti il rispetto della normativa CE 2006/42/CE, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia".

Si specifica che la dichiarazione di conformità, test report e certificazione che attesti il rispetto della normativa CE 2006/42/CE, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia deve riferirsi alla/e tipologia/e di monopattino/i che si intende/ono immettere in flotta.

FAQ 53 – BICICLETTE/MONOPATTINI

Si chiede se il requisito previsto dal Paragrafo 4 lett. a) punto 7) sia raggiungibile anche nel caso in cui l'attività sia stata svolta, con un numero di almeno 2250 mezzi, contemporaneamente in più Comuni che complessivamente contano un numero di abitanti di almeno 1,5 milioni.

Si chiede, quindi, di precisare se i requisiti prestazionali minimi siano valutati complessivamente in relazione anche a più città.

Il Comune di Milano ha pubblicato due separati avvisi per il servizio di bike sharing e di monopattini e pertanto è necessario dimostrare una competenza specifica da parte degli operatori per ciascuna tipologia di servizio.

Conseguentemente, il requisito previsto dal paragrafo 4, lettera a) comma 7 non risulta soddisfatto con la cumulabilità di mezzi, comuni ed abitanti ma l'operatore deve allegare comunicazione da parte di almeno 3 Comuni dalla quale dovrà evincersi l'operatività in ciascun comune per almeno 12 mesi in modo continuativo, con un numero di mezzi in flotta ed un numero di abitanti indicato nel paragrafo 4, lettera a) comma 7.